

CONDIZIONI COMPLEMENTARI AGRI-revenu (indennità giornaliera nel settore agricolo)

Le designazioni di persone valgono parimenti per tutti i sessi.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo e basi giuridiche

¹ Con AGRI-revenu, le persone attive nell'agricoltura possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera come assicurazione contro i danni dovuti a un'incapacità lavorativa provocata da malattia, infortunio o maternità.

² A complemento delle presenti condizioni complementari (CC), valgono le condizioni generali d'assicurazione (CGA) di Assicurazioni Agrisano SA e la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

II. INIZIO, FINE E SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 2 Adesione

Può aderire a AGRI-revenu chi lavora nel settore agricolo in Svizzera, a condizione di essere completamente abile al lavoro, domiciliato o attivo professionalmente nel territorio sul quale Assicurazioni Agrisano SA svolge le sue attività, avere compiuto 15 anni e non avere ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento AVS.

Art. 3 Inizio

È possibile aderire a AGRI-revenu dal primo giorno di ogni mese.

Art. 4 Verifica dello stato di salute e copertura provvisoria

¹ Al momento di aderire all'assicurazione o di estendere la copertura assicurativa è eseguita una verifica dello stato di salute. Il proponente è tenuto a compilare in modo esauriente e veritiero il formulario previsto a questo scopo da Assicurazioni Agrisano SA. Egli è inoltre tenuto a presentare le indicazioni complementari o i documenti medici eventualmente richiesti.

² Assicurazioni Agrisano SA ha diritto di porre sotto riserva alcune malattie o conseguenze d'infortunio o di rifiutare completamente la proposta di assicurazione.

³ Se Assicurazioni Agrisano SA pone una riserva, l'assicurato può, al più presto dopo due anni, chiedere un accertamento a proprie spese.

⁴ La copertura assicurativa è provvisoria per ogni assicurato dalla data indicata nel modulo di proposta fino alla consegna della polizza assicurativa. Se un caso assicurato si verifica in questo periodo, non vi è alcun diritto alle prestazioni se dalla documentazione che deve essere fornita emerge che il caso assicurato è riconducibile a una malattia, un infortunio o a sue conseguenze già verificatisi o in corso prima dell'inizio della copertura provvisoria.

Art. 5 Reticenza

¹ In caso di reticenza da parte dell'assicurato, Assicurazioni Agrisano SA ha diritto di disdire il contratto entro quattro settimane dal momento in cui ha accertato la reticenza.

² Si applicano inoltre le relative disposizioni della LCA.

Art. 6 Fine / Riduzione dell'indennità giornaliera

¹ Oltre ai motivi per porre termine all'assicurazione che figurano nelle CGA, AGRI-revenu cessa normalmente anche in caso di:

- passaggio all'età di pensionamento AVS;
- trasferimento all'estero;
- disdetta del contratto o decesso;
- esaurimento del diritto a prestazioni;
- esclusione dall'assicurazione.

² L'assicurato può esigere, con un preavviso di tre mesi, una riduzione dell'indennità giornaliera assicurata per la fine di un mese.

Art. 7 Frode

Se l'assicurato si comporta in modo illecito o intollerabile, il rapporto assicurativo può essere sciolto con effetto immediato, dopo la comminatoria di sanzioni. Il comportamento dell'assicurato è considerato illecito o intollerabile, se egli:

- non ha compilato in modo veritiero la proposta di adesione all'assicurazione (art. 6 LCA);
- ha ripetutamente rifiutato o gravemente violato le prescrizioni di Assicurazioni Agrisano SA o del medico;
- è in ritardo con il pagamento dei premi e non ha risposto entro un mese a un'intimazione di pagamento con la minaccia di scioglimento dell'assicurazione;
- si è reso responsabile di azioni che hanno permesso di, o erano intese a, perpetrare una frode assicurativa.

Art. 8 Sospensione

¹ Contro un premio di rischio pari al 10% del premio ordinario, per un importo minimo mensile di CHF 10.-, la copertura AGRI-revenu può essere sospesa per un massimo di cinque anni, nei seguenti casi:

- affiliazione obbligatoria a un'assicurazione equivalente;
- servizio militare o civile per un periodo complessivo di oltre due mesi completi e consecutivi;
- soggiorno all'estero superiore a 60 giorni.

² Il diritto al premio ridotto è dato solo per il periodo di sospensione. La sospensione deve essere richiesta in anticipo, per iscritto.

³ Dopo cinque anni di sospensione l'assicurazione prende fine.

⁴ Se i presupposti per la sospensione vengono meno, l'assicurato è tenuto a comunicarlo e motivarlo per iscritto ad Assicurazioni Agrisano SA. La copertura AGRI-revenu è riattivata quando la notifica giunge ad Assicurazioni Agrisano SA.

III. OFFERTA ASSICURATIVA

Art. 9 Offerta assicurativa

¹ L'indennità giornaliera per malattia e infortunio ammonta complessivamente ad almeno CHF 30.-. Il rischio infortunio deve essere incluso.

² I periodi d'attesa sono, a scelta, i seguenti:

- 14 giorni
- 30 giorni
- 60 giorni

³ È possibile combinare i diversi periodi d'attesa.

⁴ L'assicurato può convertire l'assicurazione d'indennità giornaliera, a parità di premi, in una diversa variante di assicurazione d'indennità giornaliera a condizione che non sia ancora stata versata o non si preveda di versare alcuna indennità giornaliera. Il risultato è un'indennità superiore, per la quale vale l'assegnazione al gruppo d'età dell'indennità da convertire. Assicurazioni Agrisano SA si riserva la facoltà di valutare il rischio e di applicare riserve ai sensi dell'art. 4.

IV. PREMI

Art. 10 Categorie di premi

¹ Le categorie di premi sono le seguenti:

- 18 fino a 18 anni d'età compiuti
- 25 fino a 25 anni d'età compiuti
- 30 fino a 30 anni d'età compiuti
- 35 fino a 35 anni d'età compiuti
- 40 fino a 40 anni d'età compiuti
- 45 fino a 45 anni d'età compiuti
- 50 fino a 50 anni d'età compiuti
- 55 fino a 55 anni d'età compiuti
- 60 fino a 60 anni d'età compiuti
- 65 oltre 60 anni d'età compiuti

² Dopo il compimento del 18° anno d'età, gli assicurati della categoria 18 sono assegnati alla categoria 25; dopo il compimento del 25° anno d'età gli assicurati della categoria 25 sono assegnati alla categoria 30. In seguito gli assicurati rimangono nella loro categoria di premi.

³ Il cambio avviene sempre all'inizio dell'anno civile successivo.

⁴ In caso di nuova assicurazione o di copertura più estesa dopo 30 anni di età, per le nuove prestazioni accordate l'assicurato è assegnato alla categoria di premi in funzione della sua età effettiva d'entrata al momento dell'inizio dell'assicurazione più elevata.

Art. 11 Entità dei premi e loro versamento

- ¹ I premi per AGRI-revenu sono fissati dal Consiglio d'amministrazione.
- ² I premi possono essere graduati per categoria e per regione.
- ³ L'assicurato è tenuto a pagare i premi in anticipo, a scadenza mensile, sia per i giorni di salute sia per i giorni di malattia.
- ⁴ Per la fissazione e l'adeguamento dei premi, il loro versamento e gli eventuali ritardi di pagamento si applicano le CGA.

V. PRESTAZIONI

Art. 12 Condizioni per le prestazioni

- ¹ Il diritto alle prestazioni è dato quando l'incapacità al lavoro è attestata dal medico curante o dal chiropratico, è reale e ammonta almeno al 50 %.
- ² Il diritto all'indennità giornaliera è dato solo a condizione che l'assicurato non tragga alcun guadagno assicurativo (sovraindennizzo).
- ³ In caso di malattia, infortunio e maternità la durata del diritto è calcolata separatamente.

Art. 13 Entità delle prestazioni

- ¹ Le prestazioni sono commisurate in base alla copertura assicurativa concordata, alle CGA e alle presenti CC.
- ² In caso di incapacità parziale al lavoro, del 50 % almeno, la prestazione è corrisposta in base al grado di incapacità al lavoro.
- ³ In caso di incapacità al lavoro durante un soggiorno all'estero, la prestazione è corrisposta solo per la durata di una degenza ospedaliera.

Art. 14 Entità delle prestazioni in caso di maternità

- ¹ Fatti salvi i casi di sovraindennizzo, l'assicurata ha diritto a un'indennità giornaliera per maternità di 70 giorni al massimo. Il periodo d'attesa è incluso.
- ² Se tra l'inizio dell'assicurazione e il parto trascorrono più di 365 giorni, è corrisposta l'intera indennità giornaliera per maternità.
- ³ Se tra l'inizio dell'assicurazione e il parto trascorre un periodo compreso tra 364 e 210 giorni, è corrisposta la metà dell'indennità giornaliera per maternità.
- ⁴ Se tra l'inizio dell'assicurazione e il parto trascorrono meno di 210 giorni, non vi è alcun diritto all'indennità giornaliera per maternità.
- ⁵ L'indennità giornaliera per maternità inizia 14 giorni prima del parto e termina, al più tardi, 56 giorni dopo.
- ⁶ L'indennità giornaliera per maternità è corrisposta se la gravidanza è durata almeno 26 settimane.
- ⁷ In caso di completa o parziale ripresa dell'attività lavorativa prima del 56° giorno seguente il parto, l'indennità giornaliera per maternità cessa con la ripresa completa o parziale dell'attività lavorativa.
- ⁸ Se la prestazione di maternità si accumula con un'indennità per maternità ai sensi della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), la prestazione d'indennità giornaliera è corrisposta solo nella misura in cui non dia luogo a un sovraindennizzo.

Art. 15 Periodi d'attesa

- ¹ Il diritto alla prestazione inizia alla scadenza del periodo d'attesa concordato nella polizza. Il periodo d'attesa inizia il primo giorno del periodo di incapacità al lavoro stabilita dal medico.
- ² Per calcolare il compimento del periodo d'attesa sono cumulati i periodi di malattia e di infortunio superiori a otto giorni nell'arco di 365 giorni. I periodi di incapacità al lavoro più brevi non sono considerati. Il periodo d'attesa concordato è considerato una sola volta nell'arco di 365 giorni.
- ³ I giorni di incapacità parziale al lavoro, del 50 % almeno, sono considerati come giorni interi per il calcolo del periodo d'attesa.
- ⁴ Il periodo d'attesa è calcolato nella durata massima della prestazione.

Art. 16 Entità delle prestazioni in caso di malattia

- ¹ La prestazione massima è di 730 indennità giornaliera. Dopo aver percepito la prestazione massima nel corso di 900 giorni consecutivi, il diritto si estingue.
- ² La copertura AGRI-revenu cessa una volta versata la prestazione massima.

³ In caso di incapacità parziale al lavoro è corrisposta un'indennità giornaliera ridotta proporzionalmente.

⁴ L'indennità giornaliera che, in caso di incapacità parziale al lavoro, è corrisposta in misura limitata oppure è ridotta in seguito a sovrassicurazione, è considerata, rispetto al calcolo della durata massima della prestazione, come indennità giornaliera intera.

Art.17 Entità delle prestazioni in caso d'infortunio

¹ Il diritto alle prestazioni si estingue dopo il versamento di 730 indennità giornaliera al massimo nel corso di 900 giorni consecutivi.

² La copertura AGRI-revenu cessa una volta versata la prestazione massima.

³ In caso di incapacità parziale al lavoro è corrisposta un'indennità giornaliera ridotta proporzionalmente.

⁴ L'indennità giornaliera che, in caso di incapacità parziale al lavoro, è corrisposta in misura limitata oppure è ridotta in seguito a sovrassicurazione, è considerata, rispetto al calcolo della durata massima della prestazione, come indennità giornaliera intera.

Art. 18 Concorso di prestazioni in caso di malattia, infortunio o maternità

¹ Se vi è concorso di prestazioni, è versata al massimo solo l'indennità giornaliera assicurata.

² Il diritto di prestazione per maternità ha la precedenza su tutti gli altri diritti.

³ Se un diritto alle prestazioni per malattia cessa dopo la prestazione massima di 730 giorni e, nel contempo, sussiste ancora il diritto a prestazioni d'indennità giornaliera per infortunio nella misura della capacità lavorativa esistente, questo secondo diritto è preservato nella misura della durata massima prevista per le indennità giornaliera per infortunio. L'esaurimento del diritto alle prestazioni non comporta una modifica del premio.

⁴ Se un diritto alle prestazioni per infortunio cessa dopo la prestazione massima di 730 giorni e, nel contempo, sussiste ancora il diritto a prestazioni d'indennità giornaliera per malattia nella misura della capacità lavorativa esistente, questo secondo diritto è preservato nella misura della durata massima prevista per l'indennità giornaliera per malattia. L'esaurimento del diritto alle prestazioni non comporta una modifica del premio.

Art. 19 Rinuncia alle prestazioni d'indennità giornaliera

Se l'assicurato o il suo datore di lavoro, allo scopo di evitare il raggiungimento della prestazione massima, non fa valere le prestazioni d'indennità giornaliera, esse sono calcolate nella durata massima della prestazione come se fossero state percepite.

Art. 20 Età AVS

¹ AGRI-revenu cessa alla fine del mese in cui l'assicurato raggiunge l'età ordinaria di pensionamento (età AVS).

² L'assicurato che prosegue l'attività lucrativa dopo aver raggiunto l'età AVS, può chiedere di continuare l'assicurazione per un massimo di CHF 50.– al giorno. Non si tratta di un diritto vincolante.

³ Chi chiede di continuare l'assicurazione è tenuto a compilare in modo esauriente il formulario previsto a questo scopo da Assicurazioni Agrisano SA e inoltrarlo al più tardi durante il mese che precede il raggiungimento dell'età AVS.

⁴ L'assicurazione che continua dopo il raggiungimento dell'età AVS non è protratta oltre il compimento del 70° anno d'età. In deroga alla loro entità abituale, le prestazioni d'indennità giornaliera sono corrisposte durante 180 giorni al massimo. Il periodo d'attesa è calcolato nella durata massima della prestazione.

VI. AUMENTO DELLE SOMME ASSICURATE

Art. 21 Aumento automatico delle somme assicurate

¹ Di norma ogni due anni, Assicurazioni Agrisano SA adegua all'evoluzione dei prezzi e dei salari l'indennità giornaliera destinata alle persone assicurate di età compresa tra 25 anni compiuti e 55 anni compiuti, rispettando la suddivisione secondo le fasce d'età.

² Sono esclusi dalla copertura più elevata gli assicurati che ricevono già una prestazione o che hanno diritto di riceverne una.

³ Assicurazioni Agrisano SA comunica per iscritto all'assicurato l'aumento dell'indennità giornaliera.

⁴ L'assicurato ha diritto di opporsi all'aumento dell'indennità giornaliera. L'opposizione deve essere notificata per iscritto e giungere ad Assicurazioni Agrisano SA entro 30 giorni dalla data in cui l'assicurato ha ricevuto la comunicazione di Assicurazioni Agrisano SA.

⁵ Se l'assicurato rifiuta l'adeguamento dell'indennità giornaliera, un eventuale aumento dell'indennità giornaliera richiesto in seguito è trattato secondo le disposizioni ordinarie.

⁶ Se, sulla base delle disposizioni di cui sopra, l'indennità giornaliera è aumentata a favore di una persona che, a posteriori, non risulta legittimata poiché beneficiaria di una prestazione non ancora notificata e corrisposta, Assicurazioni Agrisano SA può revocare la decisione di aumento.

VII. SOVRAINDENNIZZO

Art. 22 Sovraindennizzo / Guadagno assicurativo

¹ Il diritto a prestazioni AGRI-revenu è dato solo a condizione che l'assicurato non tragga alcun guadagno assicurativo (sovraindennizzo).

² Per il calcolo del sovraindennizzo sono contate le prestazioni di altri assicuratori secondo la disposizione dell'art. 36 CGA.

³ Un guadagno assicurativo è dato quando, in caso di prestazione, la situazione economica dell'assicurato migliora. Determinanti per il calcolo sono i 36 mesi che precedono l'inizio dell'incapacità al lavoro.

⁴ Un miglioramento della situazione economica è dato quando il reddito garantito dalle prestazioni d'indennità giornaliera dovute a incapacità al lavoro è più elevato rispetto al reddito ottenuto in precedenza. Si tiene conto dei costi che, provatamente, devono essere assunti per terzi a causa dell'incapacità al lavoro (ad es. spese per aiutanti nell'azienda o costi salariali).

⁵ L'indennità giornaliera dell'assicurato per il quale essa comporta un miglioramento della situazione economica ai sensi del cpv. 4 è ridotta in misura da annullare tale effetto. L'indennità giornaliera ammonta tuttavia almeno a CHF 30.–.

Art. 23 Rapporti con altri assicuratori

In caso di eventuale sovraindennizzo le prestazioni AGRI-revenu sono versate solo dopo le prestazioni delle seguenti assicurazioni:

- a) IPG (legge federale sulle indennità di perdita di guadagno);
- b) AVS (legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti);
- c) AI (legge federale sull'assicurazione per l'invalidità);
- d) AM (legge federale sull'assicurazione militare);
- e) AINF (legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni);
- f) altre assicurazioni di previdenza sociale sempre che non esistano disposizioni legali di coordinazione;
- g) responsabilità civile nei confronti di terzi.

Art. 24 Restituzione e cessione di prestazioni

¹ Se un'assicurazione sociale è tenuta ad accordare prestazioni, Assicurazioni Agrisano SA è autorizzata a esigere direttamente presso tale assicurazione il rimborso delle prestazioni accordate in anticipo. L'importo del rimborso è calcolato in funzione dell'entità del sovraindennizzo.

² Se Assicurazioni Agrisano SA si avvale di un terzo responsabile o del suo assicuratore di responsabilità civile, l'assicurato le cede i suoi diritti nell'ambito delle prestazioni corrisposte.

VIII. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO / COMUNICAZIONI

Art. 25 Obbligo di notificare

¹ Il diritto all'indennità giornaliera deve essere notificato ad Assicurazioni Agrisano SA entro dieci giorni dalla data in cui si è verificato l'evento coperto dalla prestazione. L'obbligo di notificare vale indipendentemente dal periodo d'attesa concordato.

² Se Assicurazioni Agrisano SA chiede la presentazione di un formulario di notifica in vista del versamento di indennità giornaliera, compilato in modo esauriente, l'assicurato è responsabile dell'inoltro nei termini convenuti.

³ In caso di diritto a un'indennità giornaliera per infortunio, il formulario di notifica messo a disposizione deve essere ritornato ad Assicurazioni Agrisano SA entro dieci giorni, compilato in modo esauriente.

⁴ Se l'obbligo di notificare è violato senza motivazioni sufficienti o in modo ingiustificato, in linea di massima Assicurazioni Agrisano SA non accorda alcuna prestazione o accorda solo prestazioni ridotte.

⁵ L'assicurato è tenuto a notificare immediatamente ad Assicurazioni Agrisano SA la fine dell'incapacità al lavoro.

⁶ È vietato retrodatare certificati medici e notifiche di malattia o infortunio, come pure aumentare retroattivamente l'incapacità al lavoro per ottenere prestazioni d'indennità giornaliera.

Art. 26 Obbligo di informare

¹ L'assicurato mette a disposizione di Assicurazioni Agrisano SA tutte le informazioni necessarie per valutare e commisurare il suo diritto a prestazioni d'indennità giornaliera.

² Assicurazioni Agrisano SA ha diritto di verificare in ogni caso l'incapacità al lavoro, come pure la perdita di guadagno non coperta e, se del caso, di adottare provvedimenti di controllo adeguati.

³ Se dai documenti forniti non è possibile dedurre in modo convincente il legittimo diritto a un'indennità giornaliera, Assicurazioni Agrisano SA può convocare l'assicurato e, a sue spese, ordinare un esame presso un medico di sua scelta.

IX. VARIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Rimborso

L'assicurato è tenuto a rimborsare ad Assicurazioni Agrisano SA le prestazioni percepite erroneamente o indebitamente.

Art. 28 Partecipazione alle eccedenze

Sempre che il risultato contabile e la solvibilità consentano una partecipazione alle eccedenze, Assicurazioni Agrisano SA può corrispondere, in particolare agli assicurati che vi hanno contribuito.